



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 18/3/2015 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00)

Deliberazione n. 33 del 21/03/2017	Oggetto: Annullamento in autotutela delle deliberazioni nn. 14 e 15 del 26/1/2017
--	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di marzo alle ore 17,00 nella sede municipale del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 18/3/2015 su proposta del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/00.

Sono presenti:

	Presente	Assente
1. Rag. Giuseppe CONDELLO - Presidente	X	
2. Avv. Carmela CHIELLINO - Componente		x
3. Rag. Anna Antonella SDAO - Componente	X	

Svolge l'attività di verbalizzazione il componente Rag. Anna Antonella SDAO

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione consiliare n. 26 del 30/12/2014, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Chiaravalle Centrale ;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18/3/2015 è stata nominata, nelle persone sopra indicate, la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- che in data 31 marzo 2015 il citato decreto Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che ai sensi dell'art. 252 co.2 del D.Lgs n. 267/00 del D.P.R. n. 378/93, con deliberazione n. 1 del 01/04/2015, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato nei termini di legge;

- che in data 4/4/2015 la Commissione ha provveduto a dare avviso, mediante affissione all'Albo Pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Chiaravalle ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che il citato avviso è stato ripubblicato in rettifica in data 4/5/2015 essendo stata ricompresa nella competenza della commissione di liquidazione, la gestione relativa all'anno 2014, con conseguente riapertura dei termini;

Richiamati:

- il DPR 378/93 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

- il D.Lgs 267/2000 avente per oggetto il "Testo Unico delle leggi per l'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 242 e seguenti del Titolo VIII "Enti locali deficitari o dissestati";

- La legge 140/2004 di conversione del DL 29/03/2004 n. 80

- L'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 che detta le regole per "l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese", mettendo in risalto che la violazione della citata norma comporta, automaticamente, l'applicazione della disciplina riguardante il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194 del TUEL;

Considerato:

- Che all'OSL, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 spetta il compito di verificare la legittimità dei crediti vantati dai soggetti che hanno prodotto domanda per insinuazione nella massa passiva;
- Che sono pervenute delle richieste di pagamento, i cui importi non risultano essere stati riconosciuti come debiti fuori bilancio, ma che si riferiscono comunque a forniture e prestazioni di servizio eseguite in favore del Comune di Chiaravalle Centrale;
- Che alle predette richieste risulta allegata la documentazione comprovante la natura e la ragione del credito stesso;
- Che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale (art. 254 c.4 D.lgs 267/2000);

Rilevato:

- Che in data **15/9/2016** - con acquisizione al protocollo nr. **18703/2016** è stata depositata richiesta di ammissione alla massa passiva da parte della sig. ra Alessia Di Andrea per un importo pari a € 2000.00 per prestazione di servizi occasionati da manifestazioni estive;
- Che con deliberazione n. 14 del 26/1/2017 si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio e con deliberazione n. 15 del 26/1/2017 si è proceduto all'ammissione alla massa passiva.
- Che da un successivo controllo è emerso l'erronea adozione degli atti sopra indicati per carenza dei presupposti di legge legittimanti sia il riconoscimento che la conseguente ammissione trattandosi di debito non ascrivibile al Comune di Chiaravalle ma commissionato dalla ProLoco che ha gestito le manifestazioni dell'anno di riferimento ;

- Che, per l'effetto occorre procedere all'annullamento delle predette deliberazioni

Ritenuto provvedere in merito

Vista la Legge 241/2016

Dato atto che la potestà di annullamento in autotutela degli atti è espressamente ricondotta al principio costituzionale di buon andamento che impegna l'Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l'obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi;

Che il motivo legittimante l'annullamento è fondato sulla non riferibilità della posizione debitoria all'Ente e, quindi non riconoscibile né ammissibile da parte dell'OSL, alla massa passiva della liquidazione;

Per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di annullare, come annulla, in via di autotutela le deliberazioni 14 del 26/1/2017 con la quale si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio e la deliberazione n. 15 del 26/1/2017 con la quale si è proceduto all'ammissione alla massa passiva dell'istanza presentata in data **15/9/2016** - con acquisizione al protocollo nr. **18703/2016** dalla sig. ra Alessia Di Andrea per un importo pari a € 2000.00 per prestazione di servizi occasionati da manifestazioni estive.
- Di dare atto che le motivazioni dell'annullamento in autotutela risiedono nella non ascrivibilità della posizione debitoria al Comune di Chiaravalle Centrale ma commissionato dalla ProLoco che ha gestito le manifestazioni dell'anno di riferimento;
2. Di dare formale comunicazione della presente delibera creditore interessato
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dando atto che la pubblicazione stessa tiene luogo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 3 della legge 241/1990
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da inoltrare, ai sensi dell'art. 7, c. 1 bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE

Il Presidente

Rag. Giuseppe Condello



Componente verbalizzante

Rag. Anna Antonella Sdao

